



COMUNE DI NARO

LLIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.06.2022 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 199 DEL 02/03/2026

OGGETTO: Diniego totale ammissione alla massa passiva dell'istanza prot. 9995 del 29/07/2022 presentata dal Sig. [redacted] nato a Naro il [redacted] C.F. [redacted] residente a Naro in Via [redacted] n. 2/A. Fascicolo n. 33.

L'anno duemila ventisei, il giorno 02 del mese di marzo alle ore 15,30 e seguenti nella sede del Comune di Naro, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Naro, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Vito Montana	Presidente	X	
Dott. Giuseppe IMBRO'	Componente	X	
Dott.ssa Roberta MAROTTA	Componente	X	

Partecipa alla riunione la Dott. Teresa Burgio, Segretario dell'Ente, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premesse che:

- il Comune di Naro con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2022, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Naro, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 27 giugno 2022 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 30 giugno 2022 si è regolarmente insediata presso il Comune di Naro eleggendo quale presidente il Dott. Vito Montana, così come da delibera n. 1 del 30 giugno 2022;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, ha disposto – giusto verbale n. 1 del 30.06.2022 -, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso, la cui scadenza è stabilita il 29 agosto 2022;

- detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e se ne è data anche comunicazione agli organi di stampa;

- con verbale n. 4 del 27/08/2022 questa Commissione ha prorogato il termine di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo fino al 28 settembre 2022;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2019;

VISTA

- l'istanza prot. 9995 del 29/07/2022 presentata dal Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ nato a Naro il ~~XXXXXX~~ C.F. ~~XXXXXXXXXX~~ residente a Naro in Via ~~XXXXXXXXXX~~ n. 2/A, con la quale ha chiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito vantato nei confronti del Comune medesimo per l'importo totale di € ~~XXXXXXXXXX~~ relativamente alla mancata corresponsione del compenso per la partecipazione al Piano Miglioramento dei Servizi, ex art. 13 L.R. 17/90, del compenso per lavoro straordinario svolto nel periodo dal 01.07.2017 al 31.12.2017 e del compenso per il servizio di vigilanza esterna della P.M. per gli anni 2017/2018/2019;

- la propria nota prot. n. 11985 del 09/09/2022 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;



DATO ATTO

che con nota n. prot. 12811 del 22/09/2022 è stato chiesto al responsabile di P.O. pro-tempore competente per la materia la rilevazione del presunto debito ai sensi art. 254 c. 4 del TUEL;

che in data 11/05/2023 il Responsabile settore 2 rilasciava Scheda di Rilevazione de Debito Fuori Bilancio (Scheda B) con allegato "A" contenente la Relazione istruttoria per riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

con nota prot. n. 10397 del 16/07/2024 veniva richiesta agli uffici competenti documentazione integrativa in merito agli atti amministrativi riguardanti piano della performance per gli anni di riferimento, regolamento della valutazione della performance, monitoraggio e le valutazioni del Nucleo di Valutazione dell'attività svolta, rendicontazione dei risultati del piano di miglioramento;

alla suddetta nota il Segretario Comunale comunica con successive note prot. n. 16142 del 31/10/2024 e prot. n. 18190 del 09/12/2024 per altre richieste di contenuto analogo che l'Ente nelle annualità di riferimento non ha definito compiutamente gli adempimenti relativi al ciclo della performance;

che questa commissione con nota prot. n. 5302 del 08/04/2025 ha rappresentato la necessità di integrazione documentale sia al responsabile pro-tempore del servizio, sia ad altri responsabili di P.O.;

che questa commissione con nota prot. n. 9333 del 23/06/2025, ha rappresentato la necessità di ulteriore integrazione documentale al responsabile pro-tempore del servizio, sia ad altri responsabili di P.O.;

che con nota prot. 10000 del 04-07-2025 il Responsabile pro-tempore del Servizio competente del Settore V°, ha riscontrato alla nota n. 9333 del 23/06/2025;

che con nota prot. 2151 del 05/02/2026 è stata data all'istante comunicazione di PREAVVISO di diniego TOTALE dell'istanza per sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10 bis del DPR n. 241/1990 e ss.mm.ii., assegnando il termine di 10 giorni per presentare osservazioni, a cui non è conseguito alcun riscontro ai fini della valutazione dell'ammissibilità del credito.

CONSIDERATO:

- che a conclusione della istruttoria effettuata – previo esame della documentazione allegata all'istanza summenzionata, nonché delle attestazioni rese per quanto di propria competenza, questo Organo Straordinario di liquidazione, nell'espletamento del proprio ruolo di garanzia e controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative, al fine di evitare che vengano ammessi crediti non giustificati o non



correttamente documentati, rileva **LA NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.000,00;**

- che le motivazioni poste alla base del diniego sono le seguenti:

- l'articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e l'articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022 prevedono che "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi", sottolineando che ogni compenso deve essere attribuito in conformità con le disposizioni contrattuali collettive e deve essere finanziato attraverso il fondo decentrato integrativo;
- l'art. 13 della L.R. n. 17/1990 e s.m.i. dispone il miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia Municipale attraverso l'adozione e la realizzazione di Piani di miglioramento dei Servizi per la promozione e la crescita del personale della Polizia Municipale che svolga tutte le funzioni di cui all'art. 5 della L. n. 65/1986, prevedendo la corresponsione di un'indennità di natura incentivante i cui criteri di attribuzione non possono che essere quelli di valutazione della performance ai sensi del D.lgs. n. 150/2009;
- l'art. 56-quinquies, comma 4, del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 prevede che gli oneri per la corresponsione dell'indennità di servizio esterno sono a carico del fondo risorse decentrate;
- con nota prot. n. 10397 del 16/07/2024 veniva richiesta agli uffici competenti documentazione integrativa in merito agli atti amministrativi riguardanti piano della performance per gli anni di riferimento, Regolamento della valutazione della performance, monitoraggio e le valutazioni del Nucleo di Valutazione dell'attività svolta, rendicontazione dei risultati del piano di miglioramento;
- alla suddetta nota il Segretario Comunale comunica con successive note prot. n. 16142 del 31/10/2024 e prot. n. 18190 del 09/12/2024 per altre richieste di contenuto analogo che l'Ente nelle annualità di riferimento non ha definito compiutamente gli adempimenti relativi al ciclo della performance;
- con nota prot. n. 5302 del 08/04/2025, ribadita con nota prot. n. 9333 del 23/06/2025, veniva richiesta agli uffici comunali competenti la documentazione integrativa relativa agli atti amministrativi che dimostrassero la costituzione e successivo riparto del Fondo Contrattazione Decentrata Integrativa per gli anni 2017, 2018 e 2019, nonché gli atti relativi al monitoraggio e valutazione della performance;



- con nota prot. n. 10000 del 04/07/2025 il Responsabile E.Q. Settore V° comunica che l'ultima contrattazione decentrata adottata dall'Ente è quella relativa all'anno 2017, che non sussiste alcuna attività di monitoraggio né di verifica, né tantomeno attività valutativa del Nucleo di valutazione per gli anni di riferimento, ma che sussistono solamente delle attestazioni di raggiungimento degli obiettivi del Piano di Miglioramento P.M. per le annualità 2018 e 2019 fatte dal Comandante della P.M. pro tempore; inoltre nel prospetto riepilogativo a corredo della suddetta nota relativo al calcolo dell'indennità di servizio esterno il Responsabile quantifica l'ammontare complessivo della suddetta indennità per gli anni 2017-2018-2019 in € ;
- tra i residui passivi di competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione non sussistono residui inerenti sia al Fondo per il lavoro straordinario che al Fondo risorse Decentrate del personale dipendente per l'annualità 2017, ciò impedendo il riconoscimento di ulteriori compensi per indennità varie e lavoro straordinario oltre i limiti dei Fondi stessi come costituiti ed interamente utilizzati.

CONSIDERATO INFINE:

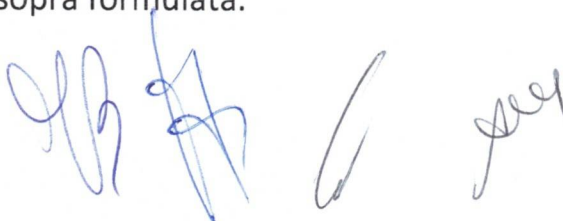
che non sussiste alcun monitoraggio e verifica del grado di realizzazione degli obiettivi di performance stessi mediante apposita relazione illustrativa dei risultati raggiunti e successivo atto di valutazione dell'organo competente (OIV, Nucleo di valutazione) della performance organizzativa e individuale e rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo;

VERIFICATO:

che, per l'effetto è stata accertata la non ammissibilità alla massa passiva della somma totale di €  atteso che le richieste risultano carenti di documentazione idonea a comprovare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito vantato.

RITENUTO

che in definitiva, alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, in forza della documentazione prodotta dalla parte istante, oltre che dell'istruttoria degli uffici, nel caso di specie, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva come sopra formulata.



RILEVATO:

che al fine di redigere il piano di estinzione della massa passiva, questa CSL deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili;

RITENUTO:

pertanto, che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra indicate;

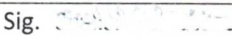
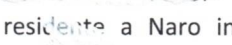
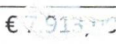
Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

1- Di non ammettere nella massa passiva l'istanza identificata nel seguente prospetto per le motivazioni sopra esposte:

N° Fasc.	RICHIEDENTE	ESTREMI PROT. ISTANZA	MOTIVAZIONE DEL DINIEGO	IMPORTO LORDO RICHiesto	IMPORTO NON AMMESSO
33	Sig.  nato a Naro il  C.F.  residente a Naro in Via  n. 2/A.	prot. 9995 del 29/07/2022	vedi contenuto motivato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto	€ 	€ 

2 - Di includere il suddetto debito, non ammesso, nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256 co. 7 del vigente TUEL;

3 - Di disporre la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, previo oscuramento dei dati personali e la trasmissione per opportuna conoscenza e per i provvedimenti conseguenziali di competenza:

Al Sindaco del Comune di Naro;

Al Responsabile del Servizio Finanziario;

Al Collegio dei revisori dei conti.

4 - Di disporre la notifica all'interessato tramite pec a cura dell'Ufficio di supporto di questa Commissione;



5 - **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della deliberazione.

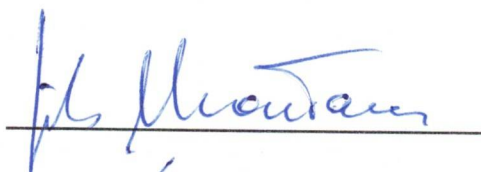
6 - **Di dare atto** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

Si passa alla trattazione del prossimo punto dell'O.d.g. della seduta odierna.

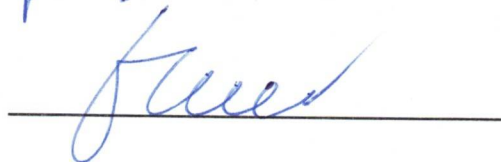
Letto, confermato e sottoscritto dai componenti e dal segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente Dott. Vito Montana



Il Componente Dott. Giuseppe Imbrò



Il Componente Dott. ssa Roberta Marotta



Il Segretario Generale

Teresa Burgio

